

## Q.STUDENTI INTERNAZIONALI

### CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO RICHIEDENTI VISTO

I cittadini non comunitari residenti all'estero, privi dei requisiti per essere equiparati ai cittadini UE, che intendano immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

Si possono immatricolare entro i limiti degli specifici contingenti stabiliti annualmente dall'Università e devono presentare domanda di preiscrizione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di ultima residenza.

Per verificare i **posti riservati dall'Università di Perugia** ai cittadini stranieri residenti all'estero richiedenti visto consulta la banca dati on line del sito MIUR alla pagina:

<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

### CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI EQUIPARATI

I cittadini comunitari e non comunitari equiparati che intendano immatricolarsi ai corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Perugia, fanno riferimento, sia per la procedura da seguire sia per la documentazione da presentare, alle disposizioni emanate dal MIUR (<http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>).

I **cittadini comunitari** sono quelli con cittadinanza in uno dei paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Sono da ritenersi **equiparati agli studenti comunitari ai fini dell'accesso ai corsi universitari**:

a) i cittadini dei Paesi di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino, Santa Sede

b) cittadini non dell'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia a qualunque titolo non richiedenti visto, di cui all'art. 39, comma 5. del D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., inclusi i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria e internazionale; nello specifico:

- cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi;
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia,
- cittadini stranieri, ovunque residenti, che siano titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero, o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

### CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO ESTERO

I cittadini italiani con titoli di studio esteri accedono all'Università a parità di condizioni con i cittadini italiani in possesso di titolo di studio italiano, tranne per la certificazione del titolo stesso.

## Q.STUDENTI STRANIERI RICHIEDENTI VISTO: PROCEDURA DI PRESCRIZIONE

### PRESENTAZIONE della DOMANDA di PRESCRIZIONE

Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) interessati ai corsi di laurea presso Università italiane devono presentare domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza (è consigliabile contattare l'Ambasciata/Consolato italiano per conoscere le modalità di presentazione della domanda e le eventuali diverse scadenze definite da ogni singola Rappresentanza).

Per ogni corso di studio è fissato annualmente un contingente di posti riservato agli studenti non comunitari residenti all'estero. L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni Ateneo sono consultabili sul sito web del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/> dove è possibile scaricare anche la domanda di preiscrizione (modello A; versione reperibile anche in lingua inglese).

### ADEMPIMENTI PRESSO L'UNIVERSITA' di PERUGIA AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN ITALIA

A partire dal 1 agosto e in tempo utile per sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana (il cui superamento è obbligatorio per l'immatricolazione, salvo il caso di esonero dalla stessa) gli studenti si presentano presso l'**Ufficio Coordinamento Carriere Studenti dell'Università degli Studi di Perugia** muniti di:

- a) passaporto con lo specifico visto d'ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o eventuale permesso di soggiorno, ovvero ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso di soggiorno;
- b) domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia, e documenti di studio, muniti dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana.

L'ufficio provvede a acquisire i documenti in originale o copia conforme e a dare tutte le informazioni necessarie allo svolgimento degli ulteriori adempimenti previsti.

Gli studenti dovranno sostenere la **prova di conoscenza di lingua italiana** che si terrà a distanza oppure in presenza (tranne i casi di esonero dalla prova previsti dalla normativa).

Gli studenti che avranno superato la prova di lingua italiana potranno partecipare alle **prove o verifiche dei requisiti di accesso previste dal corso di studio di interesse** o, in assenza di tali prove, potranno immatricolarsi. Gli studenti interessati ai **corsi di laurea magistrale non a ciclo unico**, dovranno presentare, tramite l'Ufficio Coordinamento Carriere Studenti, apposita domanda di riconoscimento del titolo accademico estero ai fini della prosecuzione degli studi.

**Ufficio Coordinamento Carriere Studenti – Via Della Pallotta n. 61 – Perugia – Tel. 075-585.6716/6649/6797/6602 email: [segr-studenti.stranieri@unipg.it](mailto:segr-studenti.stranieri@unipg.it)**

## Q.STRANIERI RICHIEDENTI VISTO: RICHIESTA VISTO DI INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

Lo studente non comunitario residente all'estero, che intenda immatricolarsi a corsi di studio, dovrà ottenere dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, il visto di ingresso per motivi di

studio/immatricolazione all'Università (tipo D "nazionale") rilasciato a conclusione delle procedure di preiscrizione.

Per ottenere il visto dovrà dimostrare il possesso dei requisiti previsti annualmente dalla circolare sull'accesso agli stranieri (consultabile dal sito: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>):

- a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto;
- b) Disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
- c) Idoneo alloggio nel territorio nazionale;
- d) Adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri, di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno.

### **COME RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO AL MOMENTO DELL'ARRIVO IN ITALIA**

Entro otto giorni dall'arrivo in Italia con un visto tipo D "nazionale" per STUDIO (Immatricolazione Università), i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno per STUDIO (Università) alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora.

L'istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali convenzionati, utilizzando l'apposito kit (cioè una busta che contiene i moduli e le istruzioni per la compilazione) a disposizione presso gli stessi Uffici.

Dopo aver compilato e firmato i moduli, lo studente dovrà recarsi ad uno degli uffici postali e consegnare:

- a) i moduli in una busta aperta;
- b) una marca da bollo da 16,00 Euro;
- c) il passaporto originale e una fotocopia delle pagine contenenti i dati anagrafici e i timbri dei visti di ingresso ed uscita dal Paese;
- d) la copia dell'assicurazione sanitaria o la copia dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano;
- e) la copia di un documento attestante le risorse economiche necessarie alla permanenza in Italia; si possono consegnare i documenti usati per la richiesta di visto o un estratto del conto corrente bancario/postale o una lettera ufficiale che confermi l'assegnazione, l'ammontare, la durata di una borsa di studio;
- f) i documenti per dimostrare la disponibilità di un alloggio in Italia;
- g) la copia della Domanda di Preiscrizione presso l'Ambasciata italiana (Modulo A).

All'atto della consegna della domanda all'ufficio postale, lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento dei seguenti importi:

- a) il costo del Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE) (€ 30,46), oltre l'eventuale contributo ove dovuto;
- b) la spedizione della domanda mediante posta assicurata (€ 30).

All'ufficio postale, verrà anche fissato l'appuntamento presso l'ufficio stranieri della Questura competente per le operazioni di foto-segnalamento. All'appuntamento fissato attraverso l'Ufficio Postale deve essere consegnato al personale della Questura un certificato di iscrizione che lo studente potrà richiedere, dopo l'immatricolazione, alla Segreteria Studenti del proprio corso.

La copia della ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno deve essere consegnata all'atto dell'immatricolazione. Una volta ritirato il permesso di soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile una copia ed esibire l'originale alla Segreteria Studenti del proprio corso di laurea.

### **COME RICHIEDERE IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO**

Gli studenti, successivamente all'immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano, il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo "D" nazionale) per motivi di STUDIO immatricolazione università deve dimostrare di essere in possesso:

- a) della medesima copertura economica richiesta per l'ingresso;
- b) del certificato di iscrizione all'Università attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di almeno due esami di profitto per anno per i rinnovi successivi, salvo cause di forza maggiore
- c) di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.

#### **Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite:**

- il sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la Questura competente;
- il sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it), per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un'area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta;
- il [numero verde 803.160](tel:803160) per conoscere l'indirizzo degli Uffici postali abilitati.

**Gli studenti stranieri residenti all'estero (richiedenti visto) devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità per l'intera durata del corso di studio.**

All'atto di immatricolazione va presentato in copia il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno che comunque andrà prodotto entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; in questo ultimo caso l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva.

Per il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi la copia della ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere consegnata alla Segreteria Studenti di riferimento; una volta ritirato il permesso di soggiorno, lo studente deve portarne il prima possibile una copia ed esibire l'originale alla Segreteria Studenti del proprio corso di laurea.

Nel caso di mancata consegna del permesso di soggiorno, la carriera universitaria sarà bloccata e lo studente non potrà sostenere esami o richiedere certificati.

#### **Q. PROVA LINGUA ITALIANA PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO**

All'arrivo in Italia gli studenti non dell'Unione Europea residenti all'estero (richiedenti visto), per l'ammissione a corsi di studio universitari, devono sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana.

#### **ESONERO DALLA PROVA DI LINGUA ITALIANA**

Sono esonerati dalla prova di lingua italiana:

1) Studenti interessati all'immatricolazione ad un corso di studio erogato interamente in inglese;

2) Studenti in possesso di un certificato che permette l'esonero dalla prova di italiano e dal contingente riservato agli studenti non-UE residenti all'estero:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane statali o paritarie all'estero;
- oppure uno dei titoli finali di scuola secondaria di cui all'allegato 2 delle disposizioni della circolare MIUR ( <http://www.studiare-in-italia.it/studenti stranieri/>);
- certificato complementare al diploma conseguito in Argentina che attesta che il corso di studi comprende l'insegnamento di lingua italiana per almeno 5 anni;
- Diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- certificazioni di competenza di lingua italiana nel livello corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ\*;

3) Studenti in possesso di un certificato che permette l'esonero dalla prova di italiano ma non dal contingente riservato agli studenti non comunitari: -

- certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 ((o CELI 3) del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ\*);

*\*Il sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti.*

## SEDE e MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI LINGUA ITALIANA

La prova di conoscenza della lingua italiana prevista per l'anno accademico 2017/2018 potrà essere sostenuta **sia a distanza che in presenza**.

In entrambi i casi la prova, unica per tutti i candidati, si svolgerà in **forma di colloquio** e verterà sulla **lettura e sulla comprensione di brani tratti da una rivista o da un libro edito in lingua italiana** (5-10 righe dattiloscritte).

Per maggiori informazioni: <https://www.unipg.it/didattica/studenti-stranieri>

## Q.TITOLO di SOGGIORNO STUDENTI APPARTENTI all'UNIONE EUROPEA

Gli studenti con cittadinanza dell'Unione Europea (UE) e i cittadini di Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano possono liberamente circolare e soggiornare in Italia fino a un massimo di 3 mesi.

I cittadini appartenenti ai Paesi dell'Unione che intendano immatricolarsi ad un corso di studio presso un'Università italiana, devono effettuare, prima dello scadere dei tre mesi di soggiorno in Italia, l'iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Per ottenere l'iscrizione anagrafica, gratuita, il cittadino dell'Unione deve produrre all'ufficio anagrafe (o altro ufficio competente per il quartiere o comune di residenza):

- a. Carta d'identità del paese di origine valida per l'espatrio o passaporto;

- b. Certificato di iscrizione a un corso di studio con l'indicazione della durata;
- c. Polizza assicurativa sanitaria privata che copra le spese sanitarie con validità di almeno 1 anno o almeno pari al corso di studi, se il corso è inferiore all'anno (perché sia valida in Italia, è necessario che la compagnia assicurativa compili il Certificato di conformità), oppure uno dei modelli E106 / E 109 (o E37) / E120 / E121 (o E33) – attestati comunitari, che danno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico del Paese di origine, rilasciato secondo le modalità previste;
- d. Documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per la permanenza in Italia.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in copia: la copia verrà trattenuta dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.

Ottenuta l'iscrizione è possibile chiedere l'attestato di iscrizione anagrafica. Sia l'attestato che la domanda di attestato sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo e di altre tasse comunali.

### **Q.RILASCIO DEL CODICE FISCALE ITALIANO**

Il codice fiscale in Italia è un codice alfanumerico che serve a identificare in modo univoco le persone fisiche e altri soggetti diversi dalle persone fisiche nei loro rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche dello Stato italiano.

Per ottenere il codice fiscale bisogna presentare, presso uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, la domanda secondo il modello scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate\*, portando con sé:

a) per i cittadini italiani o dell'Unione Europea, il documento di identità del richiedente;

• per i cittadini non appartenenti di paesi dell' UE:

- il passaporto valido, munito di visto di ingresso non anteriore a 90 giorni;
- oppure, il permesso di soggiorno valido, o la ricevuta della richiesta con foto; se il permesso di soggiorno è scaduto, ma ne è stato richiesto il rinnovo prima di 30 giorni dalla scadenza, è necessario presentare anche le relative ricevute di pagamento (bollettino postale);
- oppure, la certificazione di identità con foto del richiedente, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di provenienza.

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a Perugia si trovano in Via Canali, 12 Tel. 075/9110111.

\*\*[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS\\_CF/Come+si+chiede+il+Codice+Fiscale/?page=istanzecomunicazionicit](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Come+si+chiede+il+Codice+Fiscale/?page=istanzecomunicazionicit)

### **Q.IMMATRICOLAZIONE AD UN CORSO DI LAUREA O LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**

La procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l'accesso ai corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l'ingresso a corsi di laurea se **il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche**:

- a) titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento;

- b) titolo che consente nel sistema estero di riferimento l'ingresso a corsi di laurea di medesima natura (es. accademica);
- c) titolo ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità;
- d) nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell'ingresso all'istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l'ingresso ai corsi italiani.

Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma degli studi secondari:

- a) la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari (nel caso di sistema scolastico locale di undici anni), per i primi due anni di studi universitari (nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni);
- b) oppure il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario.

Per le norme relative a specifici titoli di studio si rimanda agli Allegati alla Circolare Ministeriale sull'accesso dei cittadini non comunitari <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>

Per l'immatricolazione è necessario produrre il titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. In alternativa dovranno produrre, a corredo del titolo finale degli studi secondari:

- traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e "dichiarazione di valore in loco", in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
- oppure traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC.

### **MODALITÀ DI ACCESSO**

I Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico possono essere a numero programmato (a livello locale o nazionale) oppure ad accesso libero. In entrambi i casi è prevista una verifica delle conoscenze iniziali.

Per l'ammissione lo studente dovrà sostenere:

- a) per gli studenti non comunitari residenti all'estero, la prova di conoscenza della lingua italiana (obbligatoria salvi i casi di esonero);
  - b) se il corso prescelto è ad accesso libero, la verifica delle conoscenze con l'eventuale attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il primo anno di corso (le modalità per verificare le conoscenze e le tipologie di OFA possono variare da corso a corso: le informazioni specifiche sono reperibili dal sito del Dipartimento);
  - c) se il corso prescelto è ad accesso programmato, il test di ammissione <https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/corsi-di-laurea>
-

## Q.IMMATRICOLAZIONE AD UN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

Per iscriversi a corsi di laurea magistrale biennale è necessario ottenere il riconoscimento dei titoli di studio esteri. La procedura non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma è un requisito necessario per accedere ai corsi universitari di secondo ciclo **dopo la valutazione della Consiglio di corso di laurea cui l'interessato vuole iscriversi**.

La comparabilità del titolo viene attestata se il titolo estero presenta tutte le seguenti caratteristiche:

- a) titolo ufficiale rispettivamente di primo o secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
- b) titolo che consente nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo;
- c) titolo che presenta gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l'ingresso (come la natura accademica o gli elementi di ricerca).

I requisiti sono richiesti per tutti gli studenti con titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciate nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

Lo studente dovrà quindi ottenere il nullaosta dal competente Consiglio di Corso di Laurea, presentando, tramite l'Ufficio Coordinamento Carriere Studenti, apposita domanda in bollo (Euro 16,00) di riconoscimento del titolo accademico estero ai fini della prosecuzione degli studi e la ricevuta di pagamento del contributo di € 300 previsto per la valutazione della carriera universitaria svolta all'estero.

L'esito della valutazione del titolo straniero da parte del Consiglio di Corso di laurea potrà comportare l'ammissione del candidato al corso di Laurea Magistrale biennale, qualora siano risultino posseduti i requisiti curriculari e di preparazione personale richiesti per l'accesso al Corso, ed un'eventuale abbreviazione del percorso grazie al riconoscimento parziale degli studi esteri, oppure l'ammissione, con abbreviazione di corso, ad un corso di laurea di I livello.

### MODALITÀ DI ACCESSO

I Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico possono essere a numero programmato (a livello locale o nazionale) oppure ad accesso libero. Per l'ammissione lo studente, previa verifica dell'idoneità del titolo e rilascio del nullaosta, dovrà sostenere:

- d) per gli studenti non comunitari residenti all'estero, la prova di conoscenza della lingua italiana (obbligatoria salvi i casi di esonero);
- a) se il corso prescelto è ad accesso programmato, il test di ammissione <https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-corsi-numero-programmato/corsi-di-laurea>

## Q.DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI

Per ottenere l'ammissione al corso di studio prescelto e/o il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici esteri, i cittadini di nazionalità straniera e italiana, in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, devono produrre la documentazione di seguito indicata.

1) gli studenti interessati ai **corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico**:

a) il **titolo finale degli studi secondari in originale o copia conforme**, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da **attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea**,



Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. In alternativa dovranno produrre ,a corredo del titolo finale degli studi secondari:

- traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e “dichiarazione di valore in loco”, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
- oppure traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC;

Qualora il titolo finale degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, va allegato:

- il certificato attestante gli studi accademici parziali compiuti con indicazione degli esami superati (in caso di richiesta di abbreviazione di corso va prodotta la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);
- oppure il titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario;
- oppure il certificato di corso propedeutico (foundation course);

b) il certificato attestante il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l'accesso all'Università nel Paese di provenienza;

#### 2) gli studenti interessati ai **corsi di laurea magistrale non a ciclo unico**:

a) il titolo accademico conseguito presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri in originale o copia conforme, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da attestato di comparabilità e verifica del titolo rilasciato a cura del Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in convenzione con l'Università degli Studi di Perugia. In alternativa dovranno produrre a corredo del titolo accademico:

- traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché legalizzazione (ove richiesta) e “dichiarazione di valore in loco”, in stesura originale, a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio;
- oppure traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché legalizzazione (ove richiesta) e attestato di comparabilità rilasciato da centri ENIC-NARIC;

b) il certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati (transcript), nonché, per ogni disciplina, i programmi per il conseguimento dei titoli predetti, muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana (si accettano originali rilasciati in lingua inglese, francese e spagnolo). Gli studi post secondari (esami e crediti) compiuti possono essere attestati dal “Diploma Supplement”, ove adottato.

#### **Traduzione e legalizzazione dei documenti di studio**

Laddove richiesto i documenti di studio esteri devono essere di **traduzione ufficiale in lingua italiana**. La traduzione può essere fatta eseguire, a cura degli interessati, rivolgendosi al Tribunale di zona, a traduttori locali (in questo caso deve essere confermata dalla relativa Rappresentanza Italiana), a traduttori ufficiali e giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato rilasciato operanti in Italia.

Per quanto attiene alla **legalizzazione** dei titoli di studio e dei certificati, necessaria a garantirne l'autenticità, lo studente dovrà rivolgersi all'Autorità competente per territorio.

La legalizzazione non è necessaria se il Paese dove hai conseguito il titolo aderisce alla convenzione dell'Aja (1961). La legalizzazione è sostituita in questo caso dall'Apostille.

Non è inoltre necessaria alcuna legalizzazione se il tuo titolo di studio è rilasciato da un'istituzione del Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia (Convenzione di Bruxelles 1987), Germania (Convenzione di Roma 1969), Austria (Convenzione di Vienna 1975).

#### **Q. RICONOSCIMENTO STUDI SVOLTI ALL'ESTERO**

Gli studenti dell'Unione Europea (UE), non dell'Unione Europea equiparati, non dell'Unione Europea residenti all'estero (richiedenti visto), italiani con **titolo di studio estero** per potersi iscrivere all'università devono ottenere il riconoscimento del titolo di studio posseduto.

Il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'accesso alle lauree magistrali biennali e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è soggetta a **specificata valutazione dei Consigli di corso di studio**, che operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri di 'comparabilità', stabiliti dagli accordi internazionali. Le procedure per il rilascio dell'attestato di comparabilità del titolo estero ai fini della valutazione sono curate per l'Università degli Studi di Perugia dal **Cimea, Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche**, cui gli interessati possono rivolgersi autonomamente compilando il form on-line disponibile alla pagina <http://cis.cimea.it/unipg/>

La **domanda di riconoscimento accademico** di un titolo conseguito all'estero con un analogo titolo universitario rilasciato dall'Università degli Studi di Perugia, deve essere presentata **in bollo (Euro 16,00)** presso l'**Ufficio Coordinamento Carriere Studenti della Ripartizione Didattica** entro i termini annualmente stabiliti per le immatricolazioni. Per la valutazione della carriera universitaria svolta all'estero è previsto un **contributo di € 300**.

Per i **documenti da presentare** si prega di consultare la specifica sezione: DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO ESTERI.

**In assenza di specifici accordi bilaterali che stabiliscano l'equipollenza tra titoli esteri e titoli italiani, il Consiglio di Corso di Studio competente procede alla valutazione della domanda di riconoscimento dei titoli di studio esteri deliberando alternativamente:**

- il riconoscimento totale e rilascio del titolo italiano corrispondente;
- oppure il riconoscimento parziale del titolo e la possibilità di ottenere l'iscrizione ad un determinato anno del corso di studi italiano corrispondente in base al numero dei crediti riconosciuti (immatricolazione al corso con abbreviazione).

*Per informazioni:*

*Università degli Studi di Perugia  
Ufficio Coordinamento Carriere Studenti  
Ripartizione Didattica  
Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti  
Via della Pallotta, 61  
06126 Perugia  
Tel. 075.585.6716/6797/6602  
fax 075.585.5940  
e-mail: [segr-studenti.stranieri@unipg.it](mailto:segr-studenti.stranieri@unipg.it);*

## **Q. CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER STUDENTI CON REDDITO/PATRIMONIO ALL'ESTERO**

Per informazioni visita il sito: <https://www.unipg.it/didattica/studenti-stranieri>

---